Foglio Informativo relativo a:

ExtraFideiussione Impresa

INFORMAZIONI SUL FINANZIATORE E SULL'INTERMEDIARIO DEL CREDITO

EXTRABANCA S.p.A.

Via Pergolesi, 2/A - 20124 - MILANO (MI)

n. telefono e fax: 02 27727610 fax 02 39190750

email: contatti@extrabanca.eu - pec: extrabanca@legalmail.it

sito internet: www.extrabanca.com

Registro delle Imprese della CCIAA di Milano n. 05399360964
Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 5714 - Cod. ABI 03399

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

DATI E QUALIFICA DELL'INTERMEDIARIO[1]

Nome e Cognome/Ragione Sociale……

Qualifica ……

Codice Fiscale/P.Iva ……

Indirizzo/Sede ……

N. iscrizione Albo ……

Telefono …… email …….

CHE COSA SONO I CREDITI DI FIRMA

I crediti di firma sono operazioni fiduciarie con le quali la banca si impegna, per conto del cliente richiedente, ad assumere un impegno di pagamento o garantire l'adempimento di un'obbligazione altrui.
In sostanza la banca "impegna" la propria firma, al posto del denaro, nell'interesse della clientela.
Le garanzie rilasciate dalla banca potranno assumere le seguenti forme tecniche:

- Fideiussione

Con la **fideiussione** la banca si impegna personalmente, tramite una lettera di garanzia, nei confronti del creditore, garantendo l'adempimento di una obbligazione assunta dal proprio cliente affidato. La fideiussione può essere a scadenza fissa ovvero a tempo indeterminato.
Tra **i principali rischi** va tenuto presente che in caso di escussione della garanzia rilasciata, il cliente è tenuto alla restituzione di quanto corrisposto dalla Banca.

[1] Questa sezione deve essere compilata solo nel caso in cui l'offerta avvenga tramite un intermediario

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

	PER LA CONCESSIONE DEL CREDITO DI FIRMA - FIDEIUSSIONE	
	VOCI	**COSTI**
SPESE E COMMISSIONI	Commissioni di istruttoria affidamento: - Prima istruttoria - Revisione - Nuove concessioni	 2,50% (min. 200,00 Euro - max 500,00 Euro) 2,50% (min. 200,00 Euro - max 500,00 Euro) 2,50% (min. 200,00 Euro - max 500,00 Euro)
	Commissione annuale credito di firma: Periodicità di addebito	Periodicità annuale
	Recupero Imposta di bollo	Attuale misura di legge
	Rimborso spese informazione precontrattuale	0,00
	Rimborso spese comunicazioni periodiche e altre dovute per legge inviate con modalità diverse dal canale telematico (per ogni singola comunicazione):	0,00
	Spese per altre comunicazioni e informazioni:	0,00
	Commissioni % su base annua	3,00%
	Spese di assicurazione Spese per rilascio fideiussione	0,00 0,80% (min. 100,00 Euro – max 1.000,00 Euro)

Le suddette commissioni, eccezion fatta per le commissioni di istruttoria che vengono corrisposte in fase di concessione del credito di firma, vengono percepite in via anticipata per l'intera durata dell'impegno e fino a quando la banca non risulti completamente liberata dallo stesso.
Sulle somme eventualmente anticipate, in relazione all'escussione della garanzia da parte del beneficiario, saranno corrisposti gli interessi in misura pari a a partire dalla data del pagamento.
I tassi sono espressi in misura percentuale su base annua (si fa riferimento all'anno civile).
Ogni spesa o gravame inerente la garanzia, ivi comprese eventuali spese di registrazione, sono a carico del cliente.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge usura (L. 108/1996), può essere consultato presso le Filiali della Banca e sul sito internet della banca www.extrabanca.eu.

RECESSO E RECLAMI

Recesso della banca e del cliente

La Banca si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal Contratto dandone comunicazione scritta al cliente in formato cartaceo o altro supporto durevole, con un preavviso minimo di 3 (tre) giorni e indipendentemente dalla restituzione dell'originale della garanzia e/o dal rilascio di eventuali dichiarazioni liberatorie.
Analoga facoltà di recesso ha il cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto
La banca completa le formalità inerenti alla chiusura del rapporto contrattuale entro 30 gg. lavorativi dalla data di efficacia del recesso comunicato dal cliente. L'efficacia del recesso è condizionata alle previsioni tempo per tempo pattuite in sede di rilascio della singola garanzia. In ogni caso, salvo patto contrario, il recesso dalle garanzie prestate è efficace una volta ottenuta la restituzione della garanzia originaria eventualmente accompagnata da presa d'atto dell'avvenuta cessazione del rapporto garantito e rinuncia formale alla garanzia ottenuta.

Reclami
Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca:

Extrabanca S.p.A.
c.a. Ufficio Reclami
Via Pergolesi, n. 2/A- 20124 (Milano)
Tel. +39.02.27727610 Fax +39.02.39190750
Email: reclami@extrabanca.eu
Pec: extrabanca@legalmail.it

La Banca risponde entro 60 giorni dal ricevimento. Tuttavia, in relazione ai servizi di pagamento la Banca è tenuta a fornire una risposta entro il termine di 15 giorni. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. Oltre alla procedura innanzi all'ABF, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può – singolarmente o in forma congiunta con la banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente.

Qualora il cliente intenda, per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto, rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario di cui sopra, ovvero attivare il procedimento innanzi all'ABF secondo la procedura suindicata. La procedura di mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda e con l'assistenza di un avvocato. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario, purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Istruttoria	Analisi da parte della Banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell'affidamento
Fideiussione	Contratto con cui un soggetto (fideiussore) garantisce, in via solidale con il debitore principale, il pagamento di un debito del soggetto garantito nei confronti dell'avente diritto, a seguito di una specifica operazione.
Interesse di mora	Importo da corrispondere in caso di ritardo nel pagamento di quanto dovuto.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura.